

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 902

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCI, LASAGNA, ASCIUTTI e DE ANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1996

—————

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge.	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, in attuazione dei regolamenti CEE n. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, detta una normativa di riferimento per proteggere le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari e le attestazioni di specificità di questi ultimi.

La riforma della politica agricola comunitaria che ha come obiettivo primario il miglioramento dell'equilibrio dei mercati agricoli garantendo allo stesso tempo sia la difesa del reddito degli agricoltori che la difesa dell'ambiente e della salute dei consumatori, ha spostato l'attenzione sulla qualità dei prodotti agricoli.

Pertanto, il presente disegno di legge, in linea con la politica agricola comunitaria, prevedendo una normativa unitaria di protezione della qualità dei prodotti agricoli mira di contro ad una precedente legislazione frammentaria, a rilanciare la competitività dei prodotti italiani su scala europea.

Il testo è quello approvato, durante la XII legislatura dalla IX commissione permanente del Senato della Repubblica (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede deliberante il 13 giugno 1995.

Ora la necessità di una rapida approvazione è divenuta ancora più evidente alla luce delle recenti registrazioni comunitarie. La Commissione Europea infatti ha già approvato una prima lista di 28 tra le rinomate specialità alimentari italiane le cui denominazioni sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee del 21 giugno 1996. A queste si aggiunge un secondo

elenco di 38 prodotti approvati dal Comitato di regolamentazione a maggioranza qualificata.

Con questi nuovi riconoscimenti la tradizione agroalimentare italiana potrà contare complessivamente su 50 marchi DOP (Denominazione di origine protetta) e 16 IGP (Indicazione geografica protetta).

È un successo importante per la nostra tradizione e per i prodotti italiani ottenuto superando l'ostruzionismo dei Paesi del Nord d'Europa ma questo risultato rischia di essere limitato dalla mancanza di una norma nazionale che disciplini la pratica realizzazione delle registrazioni, in attuazione delle disposizioni comunitarie. In particolare gli aspetti di programmazione, vigilanza e controllo.

Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 3 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1995, ha stabilito che l'Ispettorato centrale repressioni frodi svolga le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 10 del regolamento CEE n. 2081/92 ed all'articolo 14 del regolamento CEE n. 2081/92. Ai sensi dell'articolo 2 di detto decreto, possono espletare funzioni di controllo e di vigilanza anche il consorzio di tutela o altri organismi esterni pubblici o privati purchè siano conformi ai requisiti prescritti dai citati regolamenti comunitari. Il disegno di legge in esame disciplina questi aspetti operativi e individua il ruolo e la struttura dei consorzi di tutela e il coordinamento con l'Ispettorato centrale repressione frodi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme e le procedure stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

*(Presentazione della domanda
di registrazione)*

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora un'organizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 3, intenda riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità al solo prodotto conforme ai requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda è data notizia, sul Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma interessata e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, delle domande presentate ai sensi del comma 1. Entro lo stesso termine è data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 4. Decorso tale termine il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità di

cui all'articolo 6 esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro il suddetto termine.

Art. 3.

(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione)

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, di produttori o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare, a prescindere dalla sua forma giuridica.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussi-

stano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

Art. 4.

(Opposizione alla registrazione)

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purchè debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali acquisisce il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità di cui all'articolo 6.

Art. 5.

(Indicazioni sui prodotti)

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale «DOC – denominazione di origine controllata», o la sigla «DOC», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione «IGP-indicazione geografica protetta», o «IGP», immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione «specificità controllata», immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adegua-

mento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato, in caso di denominazioni composte, protette come DOC e IGP ai sensi del comma 1, usare parte di esse, qualora questa sia legata, per consolidata tradizione, all'accezione geografica di cui costituisce elemento integrante.

Art. 6.

(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità)

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato può costituire gruppi di lavoro per categorie di prodotti agricoli ed alimentari, avvalendosi anche di esperti esterni.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato.

3. Il presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti.

4. Il Comitato è costituito da quindici membri con riconosciuta competenza nel

comparto agro-alimentare, di cui sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali, uno designato dalle associazioni nazionali dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero. I membri del Comitato, sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

6. I comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.

Art. 7.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) propone azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni

geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

d) esprime il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 8.

(ConSORZI di tutela)

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purchè rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, quantitativo e qualitativo delle produzioni, al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) collaborano su richiesta dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 presso i produttori ed i trasformatori, onde assicurare il rispetto degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti ai sensi delle leggi vigenti e del disciplinare di produzione, attuando tutte le operazioni necessarie e conseguenti, ivi compresa l'apposizione dei marchi, dei contras-

segni e dei simboli grafici identificativi della DOP, della IGP o della attestazione di specificità;

d) collaborano su richiesta dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 onde assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, IGP o attestazione di specificità, da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi volontari soprspecificati, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, può essere attribuita nei modi e forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purchè posseggano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore;

e) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle

funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento ove necessario dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato, con decreto, da emanarsi di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera *b*), indicando le modalità di controllo della corretta applicazione dei programmi medesimi.

Art. 9.

(Funzioni di controllo e vigilanza)

1. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 ed alla presente legge sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che a tal fine può anche avvalersi dei consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10.

(Certificazioni di conformità)

1. La certificazione di conformità al disciplinare può essere effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, a partire dal 1° gennaio 1998 i consorzi predetti, se non soddisfano i requisiti di cui agli stessi articoli, devono avvalersi di organismi di certificazione che adempiono le condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989.

Art. 11.

*(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982,
n. 753)*

1. Al numero 3), del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: «miele di acacia, di lavanda» sono inserite le seguenti: «, di sulla, di agrumi».

2. Al numero 5), del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: «in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento;» sono sostituite dalle seguenti: «in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento;».

3. Al numero 6), del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «non più di 40 milliequivalenti per kg;» sono aggiunte le seguenti: «miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per kg;».

4. Alla lettera a") del numero 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: «ad esempio miele di agrumi» sono inserite le seguenti: «, acacia, erica, tarassaco e corbezzolo».

Art. 12.

(Produzioni in zone di montagna)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare norme igienico-sanitarie, con semplificazione degli adempimenti, relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

2. Le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli e alimentari a «denominazione di origine controllata», «DOC», «denominazione d'origine protetta», «DOP», «indicazione geografica protetta», «IGP», «specificità controllata», «attestazione di specificità», nonché menzioni simili o comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il consumatore, che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Se il soggetto abbia utilizzato le suddette denominazioni come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale anche modificate, alterate o rettificcate è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

3. Se gli illeciti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi da un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni di cui al precedente comma 1, la sanzione è aumentata di un terzo.

4. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque usa le denominazioni di cui al comma 1 alterandole oppure parzialmente modificandole, anche con aggiunte o termini rettificativi quali «tipo», «gusto», «uso», «sistema», «metodo», nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

Art. 14.

(Sanzioni accessorie)

1. Le condanne per uno degli illeciti di cui all'articolo 13 comportano comunque la confisca del prodotto e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a dodici mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata ai sensi dei regolamenti comunitari di cui all'articolo 13.

Art. 15.

(Procedura di controllo e vigilanza)

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti con una delle denominazioni di cui all'articolo 13 è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lo svolgimento dei controlli previsti ai sensi delle norme vigenti.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed a procedere all'applicazione delle sanzioni è l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, competente per territorio in relazione al luogo dove è stata commessa la violazione.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di applicazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 per gli anni 1995, 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto nella presente legge, o che non risulti in contrasto con le disposizioni contenute nella medesima, conservano piena efficacia le leggi vigenti in materia di tutela delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari nonchè dei prodotti tipici ed i relativi regolamenti e disposizioni di attuazione.

